



# COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Piazza Municipio, 1 - 09039 VILLACIDRO

☎ 070/9344221 - 📠 070/9316066

## Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

**Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 32 del 11/05/2006**

### **Capo I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Direttive generali**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, depositario della volontà dei cittadini di Villacidro, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo destinato a esercitare il potere sovrano del popolo.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni o, comunque sia, fino all'elezione di quello nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
4. Nelle riunioni del Consiglio comunale può essere usata liberamente la lingua sarda.
5. E' fatto obbligo al Consigliere che si esprima in lingua sarda di effettuare la traduzione, anche per sintesi, in lingua italiana se ciò viene richiesto da un Consigliere, da un Assessore o dal Segretario comunale.
6. Il verbale per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio è redatto in lingua italiana.
7. Negli eventuali resoconti consiliari integrali sarà riportato il testo della sintesi in lingua italiana.
8. La facoltà di cui al quarto comma non dà diritto, in nessun caso, a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari.

9. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio, ove le stesse si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella della regione Sardegna.

## **Art. 2**

### **La convocazione del Consiglio neo-eletto**

1. La convocazione del Consiglio per la seduta d'insediamento dopo le elezioni è fatta dal Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; tale seduta è presieduta dal Sindaco.

## **Art. 3**

### **I primi adempimenti del Consiglio neo eletto**

1. Nella prima seduta dopo le elezioni, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale procede alla surrogazione di eventuali consiglieri dimissionari o risultati ineleggibili e alla convalida, comunque sia, di tutti gli eletti.
2. Nella stessa seduta hanno luogo poi il giuramento del Sindaco e la comunicazione, da parte di quest'ultimo, della nomina degli assessori.

## **Art. 4**

### **La presidenza del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. entro i termini stabiliti dallo statuto comunale, il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco, è recapitato al domicilio dei Consiglieri e depositato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Entro i successivi quindici giorni ha luogo la seduta consiliare nella quale il documento viene esposto dal sindaco.

## **Art. 5**

### **La costituzione dei gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale

2. Ogni gruppo consiliare, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede all'elezione del capo gruppo.
3. I gruppi consiliari sono costituiti da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui un consigliere sia l'unico eletto di una lista.
4. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Segretario Generale, dell'eventuale mutamento della propria composizione e della sostituzione, o della temporanea supplenza, del proprio capo gruppo.
5. In caso di mancata elezione del capo gruppo, o nell'attesa che l'elezione avvenga, ne assume le funzioni il Consigliere più votato di quel gruppo.

### **Art. 6** **La conferenza dei capi gruppo**

1. La conferenza dei capi gruppo è costituita dal Sindaco, che la presiede, e dai capi gruppo consiliari; in caso di assenza, i capi gruppo possono farsi sostituire di volta in volta da un altro Consigliere del proprio gruppo mediante delega scritta.
2. La conferenza dei capi gruppo:
  - a) è convocata dal Sindaco;
  - b) collabora col Sindaco sull'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;
  - c) esamina le proposte di modifiche e di integrazioni al presente regolamento, che verranno poi proposte all'approvazione del Consiglio;
  - d) esprime pareri su argomenti a essa sottoposti dal Sindaco o dagli stessi gruppi consiliari.

### **Art. 7** **Le Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni permanenti per lo studio e la risoluzione di problemi particolari. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. Di esse possono far parte anche persone non appartenenti al Consiglio, ma che lo stesso ritenga idonee in rapporto ai singoli problemi.
2. Per la partecipazione alle Commissioni è dovuto un gettone di presenza di importo pari a quello dell'indennità prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco e gli assessori competenti per materia possono far parte delle Commissioni.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti espressamente dai rispettivi regolamenti.

### **Art. 8** **Le Commissioni consiliari speciali**

1. Il Consiglio può istituire commissioni speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, che esulino dalla competenza delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni speciali possono sentire, per una migliore conoscenza dei problemi in esame, persone estranee al Consiglio e alla Giunta, amministratori di

enti pubblici o di aziende private, rappresentanti di sindacati o di categorie economiche, esperti.

3. La composizione delle Commissioni speciali e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.
4. Quando il Consiglio istituisce delle Commissioni speciali, ne determina anche i tempi e gli ambiti di operatività, nonché gli obiettivi da raggiungere.
5. Le Commissioni di cui al presente articolo si intendono automaticamente sciolte alla conclusione degli adempimenti per i quali erano state istituite e, in ogni caso, alla scadenza dei termini assegnati dal Consiglio.

## **Capo II**

### **Le convocazioni e l'ordine del giorno**

#### **Art. 9**

#### **Le convocazioni**

1. Di norma il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi pressanti e indilazionabili che rendano necessaria l'immediatezza della convocazione.
3. La convocazione è fatta dal Sindaco tramite avviso scritto da recapitarsi, a cura del messo comunale, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri .
4. La consegna dell'avviso di convocazione è attestata da una dichiarazione scritta del messo, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui è avvenuta.
5. Qualora il Consigliere risieda fuori dal Comune , il recapito dell'avviso può essere fatto per posta; in questo caso un attestato di raccomandata con ricevuta di ritorno dell'ufficio postale, ne comproverà l'avvenuta effettuazione.
6. Quando la convocazione è fatta su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, essa è disposta dal Sindaco entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa. La richiesta dei Consiglieri deve essere presentata per iscritto, deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dai richiedenti, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto, o degli oggetti per i quali si chiede la convocazione, e degli eventuali motivi d'urgenza.
7. L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio eletto dal Consigliere , almeno tre giorni prima dell'adunanza.
8. Per le convocazioni d'urgenza gli avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima dell'adunanza e devono contenere anche le motivazioni che giustificano l'urgenza.
9. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede , nonché l'ordine del giorno dell'adunanza.
10. L'avviso deve precisare se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; in mancanza di tale indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione.
11. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Sindaco per trattare l'ordine del giorno di una precedente seduta andata deserta; essa deve tenersi in un giorno diverso da quella in prima convocazione.

## **Art. 10**

### **L'ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Sindaco, di concerto con la Giunta comunale e previa convocazione della conferenza dei capi gruppo che si esprimono sugli argomenti da portare in discussione all'assemblea.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in maniera chiara.
3. Le proposte di deliberazione da presentare al Consiglio possono essere avanzate dal Sindaco, dalla Giunta o dai singoli Consiglieri.
4. Ogni proposta deve essere corredata del parere di regolarità tecnica e, se prescritto, di quello di regolarità contabile, nonché del parere delle Commissioni consiliari competenti per materia nei casi previsti.
5. Nessun parere è richiesto sugli atti di semplice indirizzo del Consiglio.
6. Il Segretario comunale verifica preliminarmente la proposta al fine di eliminare eventuali irregolarità fin dall'origine, e dopo aver sentito, se ne ravvisasse la necessità, i proponenti.
6. Qualora da disposizioni di legge o di regolamento fosse richiesto anche il parere o altro provvedimento di organi tecnici, di enti o di associazioni, questo precede il parere di quello delle Commissioni consiliari.
7. Il Consiglio Comunale non può deliberare proposte che non figurino nell'ordine del giorno.
8. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza e diffuso tra i cittadini attraverso gli organi d'informazione.
9. In particolari circostanze il Sindaco provvede a far avvertire la cittadinanza con l'affissione di manifesti nelle località più frequentate.
10. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione del Consiglio.

## **Art. 11**

### **Le udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare gli amministratori di enti e aziende dipendenti dal Comune, il Difensore Civico, i Revisori dei conti ,nonché il Segretario comunale, i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito di convocazione, che deve comprendere l'indicazione dell'argomento, è recapitato con congruo anticipo.

**Art. 12**  
**La sede delle riunioni del Consiglio**

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano normalmente nell'apposita sala della sede comunale.
2. Quando, per motivi particolari, tra i quali l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze del Consiglio, fosse ritenuta opportuna la scelta di un luogo differente, il Sindaco designa un'altra sede e ne informa la cittadinanza mediante appositi avvisi.

**Capo III**  
**Le riunioni del Consiglio**

**Art. 13**  
**La presidenza**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, con le attribuzioni e i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Sindaco rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori: apre e chiude le sedute, concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama i risultati; mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto, anche in ordine all'interpretazione del presente regolamento, decide il Sindaco, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione, sull'oggetto della quale hanno diritto di parola un Consigliere a favore e uno contro.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

**Art. 14**  
**L'ordine e la disciplina**

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti o ingiuria il Presidente o qualcuno dei suoi colleghi oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama all'ordine.
2. Ciascun Consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto lo stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre, per il resto della seduta, l'allontanamento dall'aula del Consigliere richiamato.

4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai vigili le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
5. Il Presidente può irrogare la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a tre sedute, se un Consigliere fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o arriva a minacce o a vie di fatto verso un qualsiasi componente il Consiglio, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Le decisioni adottate sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.
6. Il pubblico assiste alle sedute rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento dell'adunanza.
7. Il Sindaco richiama chi, tra il pubblico, sia causa di disordini e può ordinarne l'espulsione dall'aula; se lo ritiene opportuno può disporre lo sgombero della stessa.
8. Per mantenere l'ordine e la disciplina nell'aula il Sindaco si avvale della polizia municipale e, se del caso, della forza pubblica.
9. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio può riunirsi in seduta segreta.

### **Art. 15** **Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale, tra le altre cose, svolge le funzioni di segretario del Consiglio; in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal vicesegretario.
2. Il Segretario comunale è obbligatoriamente escluso dalle adunanze del Consiglio quando ricorra uno dei casi previsti dalla legge.
3. In caso di improvvisa assenza, di impedimento imprevisto o di esclusione legale del Segretario comunale o del suo sostituto, la segreteria del Consiglio viene assunta dal consigliere più giovane d'età, ma limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.
4. Il verbale, oltre all'indicazione dei Consiglieri assenti e di quelli presenti, deve contenere un fedele sunto degli argomenti trattati, la sintesi di tutti gli interventi, la delimitazione delle assenze momentanee, gli ordini del giorno presentati e il preciso riscontro dei risultati di tutte le votazioni effettuate.

### **Art. 16** **Apertura dell'adunanza o suo scioglimento per mancanza del numero legale**

1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Sindaco dispone l'appello nominale dei Consiglieri.
2. La seduta è dichiarata aperta se è stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti.
4. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, salvo breve sospensione in attesa del rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, la seduta deve essere sciolta.
5. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo che è stato fatto l'appello nominale, o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza, deve darne comunicazione al Sindaco.

### **Art. 17**

#### **Il numero legale**

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco; però nella seconda convocazione, che deve aver luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri, sempre escludendo il Sindaco.
2. Se il calcolo della percentuale dei Consiglieri presenti dovesse dare come risultato un numero decimale, questo verrà arrotondato per eccesso al numero intero superiore.
3. Quando, per deliberare, la legge o lo statuto richiedano particolari "quorum" di presenti o di votanti, si fa riferimento, agli effetti del numero legale, sia in prima sia in seconda convocazione, a tali particolari "quorum".
4. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di volersi astenere dal voto; non si computano invece quelli che escono dall'aula prima della votazione e quelli che devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati a termini di legge.

### **Art. 18**

#### **Gli scrutatori**

1. In apertura di seduta del Consiglio il Sindaco, nella previsione di votazioni non palesi, sceglie, tra i Consiglieri, tre scrutatori che lo assisteranno nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei rispettivi risultati; la minoranza, se presente, ha il diritto di essere rappresentata.

### **Art. 19**

#### **Gli argomenti ammessi alla discussione**

1. Salvo che non ci sia l'accordo unanime di tutti i Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio non può discutere né deliberare su proposte o argomenti non compresi nell'ordine del giorno, o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini e con le modalità previste dagli articoli successivi; tuttavia nella prima mezz'ora dall'inizio della seduta, sono consentite brevi comunicazioni sulle quali ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno di un' adunanza successiva.
2. Su ciascun argomento ogni Consigliere ha il diritto di formulare controproposte e di fare proposte per approvare, respingere o modificare il provvedimento prospettato dal relatore.
3. Tali proposte devono essere presentate per iscritto alla presidenza prima o durante la discussione o anche immediatamente al termine di questa. In ogni caso il Sindaco, chiusa la discussione, invita i Consiglieri a una sollecita presentazione di eventuali proposte.
4. Durante la discussione è consentita anche la presentazione di proposte orali.
5. Possono, altresì, essere discusse proposte, anche se non contenute nell'ordine del giorno, che mirino a provocare un voto o un giudizio del Consiglio su un fatto avvenuto, temuto o sperato, di interesse locale o nazionale, sempre che tali



proposte non impegnino il bilancio del Comune, né pongano in essere o modifichino provvedimenti amministrativi; analoga procedura può osservarsi per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone.

#### **Art. 20**

##### **L'ordine e le modalità della trattazione degli argomenti**

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine della loro iscrizione.
2. Su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere, il Consiglio, in qualunque momento, può decidere di invertire l'ordine della discussione degli argomenti.
3. Di regola gli argomenti sono discussi in seduta aperta al pubblico, eccettuati quei casi in cui, per espressa disposizione di legge, sia stabilito diversamente.
4. Nel caso in cui una parte degli argomenti debba trattarsi in seduta pubblica e una parte in seduta segreta, quelli in seduta pubblica avranno la precedenza.
5. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, è differita di almeno tre giorni la deliberazione su qualunque argomento dell'ordine del giorno; in questo caso il rinvio dovrà essere notificato ai Consiglieri assenti almeno 24 ore prima della nuova seduta.

#### **Art. 21**

##### **La relazione introduttiva**

1. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del Sindaco o dell'assessore o del relatore designato dalla commissione competente. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, lui stesso provvede a illustrarla.
2. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi quando sia stata trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

#### **Art. 22**

##### **L'ordine degli interventi**

1. Successivamente alla relazione, il Sindaco dà inizio alla discussione, dando la parola ai Consiglieri nell'ordine delle richieste; hanno la precedenza i Consiglieri che chiedano la parola per i seguenti motivi:
  - a) per mozione d'ordine, ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulle procedure delle discussioni e delle votazioni;
  - b) per proposte pregiudiziali o sospensive, riguardanti la discussione dei punti all'ordine del giorno;
  - c) per fatto personale, quando ritengono che sia stata offesa la propria condotta, o che gli siano state attribuite opinioni diverse da quelle manifestate.

2. Sulle proposte pregiudiziali o sospensive non si svolge discussione. Hanno diritto di parola soltanto un Consigliere a favore e uno contro la proposta; indi il Consiglio decide seduta stante.

### **Art. 23**

#### **La disciplina e la durata degli interventi**

1. Il Consigliere, ottenuta la facoltà di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolgendosi al Sindaco o a chi presiede l'assemblea.
2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Sindaco per un richiamo al regolamento.
3. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni argomento di riprendere la parola, ma per non più di una volta, salvo che per le questioni incidentali di cui al primo comma, punti b, c, dell'articolo precedente, o per l'eventuale discussione particolareggiata prevista dallo stesso primo comma al punto a, ovvero per la formulazione delle proposte e per la dichiarazione di voto. In ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente quando il Sindaco, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può superare:
  - a. i venti minuti per la discussione sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco, nonché sulla proposta di bilancio e sulla relazione annuale della giunta. La durata dell'eventuale replica della Giunta, ultimati gli interventi dei Consiglieri, può essere protratta dal Sindaco, sentiti i capi gruppo;
  - b. i quindici minuti per la discussione delle altre proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio di cui all'art. 42, secondo comma del TUEL, Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
  - c. i dieci minuti sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione del Consiglio, ivi compresi gli ordini del giorno e le mozioni;
  - d. i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno, per la discussione particolareggiata, per l'illustrazione degli emendamenti, per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi non espressamente previsti nel presente articolo.
5. Gli Assessori hanno facoltà d'intervento nel dibattito con le stesse prerogative e le stesse limitazioni previste per i Consiglieri.

### **Art. 24**

#### **La chiusura della discussione**

1. Se qualche consigliere lo richiede, ha luogo la discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di un testo normativo redatto in articoli, o di una proposta costituita da diverse parti.
2. Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

## **Capo IV Le votazioni**

### **Art. 25 La dichiarazione di voto**

1. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiederne precisa registrazione a verbale.

### **Art. 26 Le forme di votazione**

1. Le votazioni hanno luogo normalmente a scrutinio palese, che avviene per alzata di mano. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge.
2. Nelle votazioni per alzata di mano si deve procedere alla controprova quando vi sia motivo d'incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta dai Consiglieri.
3. Nel voto per appello nominale, il Sindaco illustra il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome del primo Consigliere dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge o, in casi particolari, quando lo abbia deciso la maggioranza dei Consiglieri.
5. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Sindaco fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; quindi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna a ciò predisposta. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengano segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerga univoca l'indicazione del voto.
6. Tutte le operazioni di voto sono curate dal Sindaco con l'ausilio dei tre scrutatori.

### **Art. 27 L'ordine delle votazioni**

1. Per ogni argomento sottoposto alla discussione del Consiglio Comunale, nell'ordine delle votazioni hanno diritto di priorità le questioni pregiudiziali o sospensive, cioè le proposte tendenti a escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione, o a rinviare ogni deliberazione ad altra seduta.
2. In mancanza di questioni pregiudiziali o sospensive, si devono votare prioritariamente:
  - a) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o a parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

- b) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante sostituzioni, soppressioni e aggiunte;
- c) le parti singole del provvedimento, quando la maggioranza del Consiglio abbia chiesto che si votino separatamente le varie parti o articoli di cui il provvedimento stesso si componga;
- d) il provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente presentati e approvati in precedenza.

## **Art. 28**

### **La procedura e la proclamazione dell'esito delle votazioni**

1. Dal momento in cui viene dato inizio alla votazione a nessuno è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
2. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, qualora si tratti di votazione a scrutinio segreto, ne riconosce e ne proclama l'esito.
3. Il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del segretario può, valutate le circostanze circa la regolarità della votazione, annullare la stessa e disporre che essa sia ripetuta immediatamente.
4. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, in cui si richiedano maggioranze speciali, ogni proposta messa in discussione col sistema palese si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e la votazione è ripetuta seduta stante, o in altra seduta, a giudizio insindacabile del Sindaco.
5. I Consiglieri che si astengono dal voto, o che dichiarano di non voler prendere parte alla votazione, e coloro che non possono votare perché interessati a norma di legge, non si computano nel numero dei votanti.
6. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultino bianche, quelle nulle e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti, qualora sia richiesta.
7. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è costituita dal numero dei voti che, raddoppiato, dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.
8. Nelle votazioni segrete, in caso di parità dei voti, si ripete la votazione una o più volte nella medesima seduta o in una seduta successiva, a giudizio insindacabile del Sindaco.
9. Per le nomine e le designazioni attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza relativa, per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
10. In caso di parità di voti viene nominato il più anziano per età.

## **Art. 29**

### **I verbali delle adunanze del Consiglio**

1. Il Segretario comunale redige il verbale delle deliberazioni adottate in ciascuna seduta del Consiglio Comunale.
2. I verbali di cui al comma precedente devono riportare i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di votazione seguita e l'annotazione del risultato proclamato dal Sindaco, con la specificazione dei Consiglieri che si sono astenuti e, in caso di votazione nominale, anche di quelli che hanno votato a favore o contro.
3. Nei verbali si deve dichiarare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta.
4. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale, annotate a cura del responsabile del procedimento nell'apposito registro e pubblicate all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.
5. Ogni Consigliere ha il diritto che nei verbali vengano registrate tutte le precisazioni che egli ritenga opportuno fare; ha inoltre la facoltà di chiedere che siano inserite dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri.
6. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale dovrà essere inviata a tutti i capi gruppo contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.
7. All'inizio di ogni seduta ciascun consigliere, relativamente al proprio intervento, ha la facoltà di proporre rettifiche al verbale della seduta precedente o chiarire il parere già espresso.

## **CAPO V**

### **Le funzioni di controllo**

## **Art. 30**

### **Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni**

1. Ogni Consigliere, ai fini di un responsabile e compiuto svolgimento del proprio mandato politico, può presentare al Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, direttamente o indirettamente, la vita e l'attività del Comune.

## **Art. 31**

### **Le interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco, o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto e trasmessa in copia al Sindaco a cura del presentatore. Essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, qualora venga presentata almeno 10 giorni prima della data della seduta stessa; in caso contrario viene messa all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva, nella quale il Sindaco, o altro componente della Giunta, provvederà a rispondere, salvo il diritto del solo interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.

3. Le interrogazioni vengono discusse secondo l'ordine di presentazione; quelle relative a fatti e argomenti strettamente connessi tra loro vengono discusse contemporaneamente.
4. Il Sindaco può stabilire motivatamente che abbia la precedenza la trattazione di interrogazioni attinenti a fatti di rilievo internazionale, nazionale o locale, sui quali il dibattito sia ritenuto urgente e non dilazionabile.
5. L'interrogazione deve considerarsi decaduta qualora, nella seduta in cui si dovrebbe darle una risposta, non sia presente il Consigliere interrogante.
6. All'inizio della seduta del Consiglio è consentita anche la presentazione di interrogazioni orali; in questo caso la risposta può essere anche immediata.
7. Presentando un'interrogazione il Consigliere può chiedere di avere una risposta scritta che deve essergli data entro 20 giorni; in questo caso l'interrogazione non viene posta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.

### **Art. 32**

#### **Le interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali siano stati presi, o stiano per essere adottati, determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito a un dato problema e, in genere, i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.
2. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo precedente; l'interpellante però ha anche il diritto di svolgere e illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco, o di un altro componente della Giunta o di un loro delegato.
3. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione.

### **Art. 33**

#### **La decadenza delle interrogazioni e delle interpellanze**

1. Il diritto a discutere l'interrogazione o l'interpellanza decade qualora il Consigliere firmatario non si trovi presente all'adunanza nella quale deve tenersi la discussione.
2. Le interrogazioni o le interpellanze decadute potranno essere ugualmente discusse qualora lo stesso Consigliere proponente lo richieda espressamente per iscritto.

### **Art. 34**

#### **Le interrogazioni a risposta immediata**

1. Le riunioni del Consiglio per le interrogazioni a risposta immediata hanno luogo quando lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Alle sedute dedicate allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata intervengono di volta in volta, in base alla propria competenza, il Sindaco e i singoli Assessori comunali.

3. Entro le ore dodici del secondo giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma primo del presente articolo, ogni Consigliere di ciascun gruppo può presentare un massimo di tre interrogazioni.
4. Le interrogazioni di cui al comma primo devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale. Il Sindaco invita a rispondere gli assessori competenti sulle materie sulle quali vertono le interrogazioni, qualora le stesse non rientrino tra le proprie.
5. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto.
6. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Sindaco, o l'assessore competente, per non più di tre minuti.
7. L'interrogante, o un altro Consigliere del medesimo gruppo, ha diritto di replicare per non più di due minuti.
8. Le interrogazioni svolte con le procedure di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

### **Art. 35**

#### **Le interrogazione dei cittadini**

1. I cittadini residenti nel comune di Villacidro, in numero minimo di sessanta, possono presentare al Sindaco istanze e proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente.

### **Art. 36**

#### **Le mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su un argomento che abbia o no già costituito oggetto di interpellanza per impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione. Consiste anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta, oppure in un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione, riflettente fiducia o sfiducia sull'Amministrazione medesima.
2. La mozione è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione.
3. Più mozioni relative a fatti e ad argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per illustrare la mozione. Hanno però il diritto di intervenire nella discussione anche tutti i Consiglieri che lo richiedano.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.

**Art. 37****Gli ordini del giorno**

1. Sull'argomento in discussione possono essere presentati ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito di un provvedimento o a parte di esso.
2. Gli ordini del giorno presentati prima della discussione generale possono essere illustrati dopo le dichiarazioni della Giunta e, quindi, posti in votazione.
3. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale non possono essere illustrati.
4. Comunque sia, gli ordini del giorno, nella votazione, non hanno mai la precedenza sulle mozioni.
5. Il Sindaco ha facoltà di rifiutare l'accettazione e la trattazione degli ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Il proponente, in caso di disaccordo, può appellarsi al Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

**Art. 38****Le indagini consiliari**

1. Le proposte per le indagini consiliari sono equiparate a qualsiasi altra proposta di iniziativa consiliare.
2. Allorché il Consiglio delibera un'indagine, la relativa Commissione è nominata in modo che sia assicurata la presenza di tutti i gruppi consiliari ed è presieduta da un Consigliere designato dai gruppi di minoranza.

**Capo VI****I diritti e i doveri dei Consiglieri****Art. 39****L'entrata in carica dei Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e acquistano i diritti e le prerogative della carica all'atto della proclamazione della loro elezione oppure, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

**Art. 40****I doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune; essi ispirano la loro attività ai principi della buona amministrazione sanciti dall'ordinamento e alla difesa del



prestigio dell'istituzione che amministrano, tenendo presente la tutela dell'interesse generale.

2. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare assiduamente alle sedute dell'assemblea e delle commissioni di cui fanno parte.
3. Nei casi previsti dalla legge devono mantenere il segreto d'ufficio, assolvono la loro funzione senza vincolo di mandato e devono denunciare pubblicamente qualsiasi tentativo di condizionamento o di coartazione della loro volontà da chiunque venga posto in essere.

#### **Art. 41**

#### **La decadenza dalla carica di Consigliere**

1. Dalla carica di Consigliere si decade quando si verifica una delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge.
2. Si decade altresì dalla carica di Consigliere nei casi previsti dall'art.24, comma 7 dello Statuto comunale.

#### **Art. 42**

#### **Il diritto di accesso**

1. Il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali si estende, oltre che agli atti e ai provvedimenti degli organi e degli uffici e ad ogni documento ivi richiamato e allegato, a ogni altro atto o provvedimento dell'Ente non coperto da segretezza per disposizione di legge.
2. Per l'esercizio del diritto di accesso si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'apposito regolamento comunale.

#### **Art. 43**

#### **Il diritto di informazione**

1. Il Consigliere comunale ha il diritto di ottenere direttamente dai dirigenti del Comune e da quelli delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dai rappresentanti del Comune presso aziende ed enti, tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del suo mandato.
2. Le notizie e le informazioni si devono riferire ad atti già formati o per i quali è stata già avviata l'istruttoria.
3. Il responsabile dell'ufficio è tenuto a fornire le informazioni contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di dieci giorni.

#### **Art. 44**

#### **Il diritto di visione e di copia**

1. Per diritto di visione si intende il diritto di prendere visione dei provvedimenti mediante lettura o consultazione dei documenti; per diritto di copia si intende il diritto di ottenere la riproduzione dell'originale di un testo di provvedimento o di qualsiasi atto mediante l'utilizzo di sistemi meccanici, meccanografici o informatici.

2. L'esercizio del diritto di visione e di copia da parte del Consigliere comunale non deve tradursi in un potere di indagine, di ispezione o di verifica, a meno che lo stesso potere non gli sia stato espressamente attribuito dal Consiglio.
3. Qualora la richiesta riguardi la consultazione o il rilascio di copia di atti soggetti a pubblicazione, il responsabile dell'ufficio è tenuto a esibire l'atto, o a rilasciarne copia entro il termine massimo di cinque giorni; su ciascun foglio della copia, a cura dell'ufficio, viene apposta, nel corpo del testo, la dicitura che trattasi di copia destinata esclusivamente agli usi inerenti alla carica di Consigliere comunale.
4. Il diritto di copia si esercita mediante richiesta scritta.
5. Non è ammissibile la richiesta di copie di piani, di progetti e, in genere, di elaborati grafici non immediatamente riproducibili.

## **C A P O VII**

### **Procedure Particolari**

#### **Art. 45**

#### **La convalida dei Consiglieri**

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato consiliare, entro tre giorni dalla notifica del provvedimento di proclamazione dei risultati, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere o a depositare presso la segreteria generale del Comune l'elenco delle cariche e degli uffici ricoperti.
2. Nella seduta di insediamento la deliberazione di convalida dei Consiglieri sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione, è adottata con votazione palese e globale.

#### **Art. 46**

#### **Le nomine e le designazioni**

1. Il Consiglio, entro i termini di legge, provvede a stabilire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. La nomina di Commissioni tecniche consultive, affidata in via generale alla Giunta, è effettuata dal Consiglio quando, per disposizione di legge o di regolamento o per determinazione del Consiglio stesso, debba essere rappresentata la minoranza.

**C A P O VIII**  
**Le funzioni di indirizzo e di controllo politico del Consiglio**

**Art. 47**  
**La verifica dell'attuazione del programma di governo**

1. Nella seduta dedicata all'approvazione del conto consuntivo, la Giunta presenta al Consiglio la relazione annuale sulla propria attività.
2. La relazione contiene elementi:
  - a) sull'andamento generale dell'Amministrazione, sull'attività della giunta e degli uffici;
  - b) sui rapporti con gli organismi di partecipazione, con gli enti e con le gestioni consorziate;
  - c) sull'attività di coordinamento promossa dal Sindaco nei confronti di enti, aziende, istituzioni e società alle quali il Comune partecipa, nonché sui risultati conseguiti;
  - d) sul conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali, con le direttive e nel documento programmatico.

**C A P O IX**  
**Norme finali e transitorie**

**Art. 48**  
**L'entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
2. Il presente regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

## INDICE

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>CAPO I : Disposizioni generali</b>                                | <b>pag. 1</b>      |
| Art. 01 : Direttive generali                                         | " 1                |
| Art. 02 : La convocazione del Consiglio neo-eletto                   | " 2                |
| Art. 04 : La presidenza del Consiglio                                | " 2                |
| Art. 03 : I primi adempimenti del Consiglio neo-eletto               | " 2                |
| Art. 05 : La costituzione dei gruppi consiliari                      | " 2                |
| Art. 06 : La conferenza dei capi gruppo                              | " 3                |
| Art. 07 : Le Commissioni consiliari permanenti                       | " 3                |
| Art. 08 : Le Commissioni consiliari speciali                         | " 3                |
| <br><b>CAPO II : Le convocazioni e l'ordine del giorno</b>           | <br><b>Pag. 4</b>  |
| Art. 9 : Le convocazioni                                             | " 4                |
| Art. 10 : L'ordine del giorno                                        | " 5                |
| Art. 11 : Le udienze conoscitive                                     | " 5                |
| Art. 12 : La sede delle riunioni del Consiglio                       | " 6                |
| <br><b>CAPO III: Le riunioni del Consiglio</b>                       | <br><b>Pag. 6</b>  |
| Art. 13 : La presidenza                                              | " 6                |
| Art. 14 : L'ordine e la disciplina                                   | " 6                |
| Art. 15 : Il Segretario comunale                                     | " 7                |
| Art. 16 : Apertura dell'adunanza o suo scioglimento                  | " 7                |
| Art. 17 : Il numero legale                                           | " 8                |
| Art. 18 : Gli scrutatori                                             | " 8                |
| Art. 19 : Gli argomenti ammessi alla discussione                     | " 8                |
| Art. 20 : L'ordine e le modalità della trattazione degli argomenti   | " 9                |
| Art. 21 : La relazione introduttiva                                  | " 9                |
| Art. 22 : L'ordine degli interventi                                  | " 9                |
| Art. 23 : La disciplina e la durata degli interventi                 | " 10               |
| Art. 24 : La chiusura della discussione                              | " 10               |
| <br><b>CAPO IV : Le votazioni</b>                                    | <br><b>Pag. 11</b> |
| Art. 25 : La dichiarazione di voto                                   | " 11               |
| Art. 26 : Le forme di votazione                                      | " 11               |
| Art. 27 : L'ordine delle votazioni                                   | " 11               |
| Art. 28 : La procedura e la proclamazione dell'esito delle votazioni | " 12               |
| Art. 29 : I verbali delle adunanze del Consiglio                     | " 13               |
| <br><b>CAPO V : Le funzioni di controllo</b>                         | <br><b>Pag. 13</b> |
| Art. 30 : Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni           | " 13               |
| Art. 31 : Le interrogazioni                                          | " 13               |
| Art. 32 : Le interpellanze                                           | " 14               |
| Art. 33 : La decadenza delle interrogazioni e delle interpellanze    | " 14               |
| Art. 34 : Le interrogazioni a risposta immediata                     | " 14               |
| Art. 35 : Le interrogazioni dei cittadini                            | " 15               |
| Art. 36 : Le mozioni                                                 | " 15               |
| Art. 37 : Gli ordini del giorno                                      | " 16               |
| Art. 38 : Le indagini consiliari                                     | " 16               |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>CAPO VI : I diritti e i doveri dei consiglieri</b>                                | Pag. 16 |
| Art. 39 : L'entrata in carica dei Consiglieri Comunali                               | " 16    |
| Art. 40 : I doveri dei Consiglieri                                                   | " 16    |
| Art. 41 : La decadenza dalla carica di Consigliere                                   | " 17    |
| Art. 42 : Il diritto di accesso                                                      | " 17    |
| Art. 43 : Il diritto di informazione                                                 | " 17    |
| Art. 44 : Il diritto di visione e di copia                                           | " 17    |
| <br><b>CAPO VII: Procedure particolari</b>                                           | Pag. 18 |
| Art. 45 : La convalida dei Consiglieri                                               | " 18    |
| Art. 46 : Le nomine e le designazioni                                                | " 18    |
| <br><b>CAPO VIII: Le funzioni di indirizzo e di controllo politico del Consiglio</b> | " 19    |
| Art. 47 : La verifica dell'attuazione del programma di governo                       | " 19    |
| <br><b>CAPO IX : Norme finali e transitorie</b>                                      | " 19    |
| Art. 48 : L'entrata in vigore del Regolamento                                        | " 19    |